



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**  
**Risorse Umane**

Ufficio Selezione ed Assunzione del Personale – Via Università 4, Modena  
Tel.: 059/2056503 – 2056548-6075; Fax: 059/2056507  
e-mail : [ufficio.selezioneassunzione@unimore.it](mailto:ufficio.selezioneassunzione@unimore.it)

Modena, 21.01.2011

Prot. nr. 1154

Ai **Presidi** di Facoltà

Ai **Direttori** di Dipartimento, Biblioteche, Centri e Servizi Centralizzati

Ai **Dirigenti** di Ateneo

Ai **Segretari** Amministrativi di Dipartimento e di Facoltà

Al **Segretario** Amministrativo del CSBA

E p.c.

Al Personale Docente e Ricercatore

LORO SEDI

**OGGETTO: LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240 (in G.U. n. 10 del 14 gennaio 2011 - *Suppl. Ord.* n. 11 - in vigore dal 29 gennaio 2011) - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Provvedimenti**

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il testo della legge 240/2010 in oggetto in vigore dal 29 gennaio 2011 reca norme di diretta attuazione relativamente alla disciplina del conferimento di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e contratti occasionali nell'ambito di progetti di ricerca (Art 18 commi 5 e 6), relativamente al conferimento degli assegni di ricerca (Art. 22) e alla disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento nei corsi di studio (Art. 23).

**Partecipazione a gruppi e ai progetti di ricerca.**

In relazione a quanto disposto dall'art. 18 commi 5 e 6 della Legge in parola, la normativa individua i soggetti che possono svolgere attività di ricerca presso le università, qualunque sia l'ente finanziatore che sostiene il progetto di ricerca, da detto elenco risultano esclusi:

1. i collaboratori coordinati e continuativi;
2. i collaboratori occasionali;
3. i liberi professionisti;
4. il personale tecnico amministrativo a tempo determinato;
5. i titolari di borse di studio di ricerca e formazione avanzata bandite dall'ateneo.

Relativamente alla partecipazione ai progetti finanziati dall'Unione Europea, o da altri istituzioni straniere internazionali o sopranazionali, sono in corso da parte di questa amministrazione approfondimenti volti a verificare l'ammissibilità degli strumenti contrattuali fin ora in uso in considerazione di quanto

disposto dal co. 6 della citata legge.

Pertanto in presenza di qualsiasi tipo di finanziamento volto a sostenere attività di ricerca l'unica figura di personale non strutturato assunto dall'Ateneo resta quella dell'Assegnista di ricerca.

#### **Assegni di ricerca.**

In riferimento alla disciplina degli assegni di ricerca il legislatore ha innanzitutto individuato i destinatari degli stessi in "*studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca*"; ha introdotto, inoltre, nuove norme a tutela dell' assegnista in tema degli istituti riguardanti la malattia e la gravidanza con nuovi oneri a carico dell'Università .

Poiché la nuova normativa richiede una disciplina a livello d'Ateneo, il Senato Accademico nella seduta del 18 gennaio 2011 ha deliberato la costituzione di un gruppo di lavoro con il compito di confrontarsi con gli uffici amministrativi sul testo proposto al fine di consentire una celere approvazione, nella prossima seduta del S.A., del nuovo testo regolamentare ed assicurare , in tal modo la continuità degli strumenti di gestione senza interruzioni per l'attività dei Dipartimenti e delle altre Strutture di ricerca.

E' opportuno, inoltre, precisare, che l'abrogazione, ad opera della citata legge, della normativa attualmente vigente impedisce all'amministrazione di adottare le procedure di rinnovo degli assegni in corso.

#### **Conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio.**

Analoga iniziativa è stata promossa relativamente alla disciplina del conferimento dei contratti e degli incarichi di insegnamento nei corsi di studio con la costituzione di un gruppo di studio su proposta del Senato Accademico con il compito di confrontarsi con gli uffici per proporre gli adeguamenti al testo del vigente regolamento.

**In conseguenza di quanto indicato in premessa, nell'attesa dell'adeguamento dei vigenti strumenti regolamentari alle mutate disposizioni normative, si reputa opportuno, onde evitare profili di irregolarità ed illegittimità nelle procedure di conferimento dei contratti in parola, sospendere l'attività deliberativa e di selezione relativamente all'attivazione delle procedure relative al conferimento dei contratti di collaborazione e delle procedure relative al conferimento degli Assegni di Ricerca.**

#### **Verifica grado di parentela ed affinità**

A far tempo dal 29.01.2011, relativamente a qualsivoglia tipologia di contratto stipulato dall'Ateneo occorre accertare l'inesistenza di vincoli di parentela ed affinità fino al quarto grado compreso (**Art 74 -78 c.c.**) tra il contraente e tutti professori appartenenti al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta ovvero con il rettore, il direttore amministrativo o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo.

#### **Ricercatore a tempo determinato**

In relazione a quanto disposto dall'art. 24 delle legge in parola che detta nuove disposizioni sulla figura del ruolo del Ricercatore a Tempo determinato, e tenuto conto della contemporanea abrogazione dell'Art. 1 comma 14 della legge 230/2005 a far tempo dal 29.01.2011 che non consente l'attivazione di ricercatori con la disciplina regolamentare adottata dall'Ateneo, si segnala che verrà sottoposto all'attenzione del Senato Accademico un nuovo testo regolamentare, al fine di rendere compatibile il testo adottato dall'Ateneo con le nuove disposizioni introdotte dal legislatore.

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni in merito alla presente nota potrà essere fatto riferimento al Dott. Rocco Larocca (tel. 059 2056503) e alla Dott.ssa Gabriella Brancolini (tel. 059 2056691).

Nell'attesa di comunicare al più presto l'approvazione dei nuovi testi regolamentari e le conseguenti linee guida e restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(f.to Dott. Stefano Ronchetti)

Si riporta di seguito il testo delle norme citate.

## **Art 18**

### **Omissis**

b) omissis .... ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;

c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo;

5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:

a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;

b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22;

c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;

d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;

e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;

f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi.

## **Art. 22.**

### **(Assegni di ricerca)**

1. Le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, ente o

istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:

a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;

b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca.

5. I soggetti di cui al comma 1, con proprio regolamento, possono riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

6. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

7. L'importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato dal soggetto che intende conferire gli assegni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro.

8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

#### **Art. 23.**

##### **(Contratti per attività di insegnamento)**

1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.

2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'università.

4. La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.